

Dottori Commercialisti Revisori Contabili Consulenti del Lavoro Avvocati

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO Dottore Commercialist Revisore Contabile

LUCA MONTALIDottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHIDottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLIDottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI Dottore Commercialista Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI Consulente del Lavoro Conciliatore Professionale

MARTA VITALI Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI Avvocato Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI Avvocato

MASSIMO ZERBINI Avvocato

Associati

DANIELA GABURADottore Commercialista

SARA MAGNANI Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI

FRANCESCA RUGGERI Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI

FILIPPO CALLEGARO

LIZE PRENDUSHI

SARA FELISA
Avvocato

CIRCOLARE N. 13/2025

Parma, 17 gennaio 2025

OGGETTO: Affrancamento straordinario delle riserve

Il D. Lgs. 192/2024 consente l'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024.

L'affrancamento, che può essere effettuato in tutto o in parte¹, presuppone il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10%.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre nello stesso termine nei tre anni successivi.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura

PARMA–43121 (Italia) Stradello Marche 6 Tel.: +39 0521 23 7578 Fax.: +39 0521 23 6840 CF/P.IVA: 02 431900345

¹ Sulla base delle interpretazioni fornite in passato dall'Amministrazione finanziaria, ciò significherebbe non solo che le singole riserve in sospensione possono essere affrancate parzialmente, ma anche che è possibile scegliere, avendo in contabilità più riserve in sospensione, di affrancarne solo alcune.